

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto

1.1. Ai sensi dell’art. 232 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito, Codice dei Contratti) è istituito, presso Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (di seguito, Società), il Sistema di Qualificazione delle imprese per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, funzionali alla attività di distribuzione di gas naturale e di valore inferiore alla soglia comunitaria (di seguito, Sistema).

1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di soggetti dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle gare ed agli affidamenti diretti, a cui la Società dà luogo conformemente al proprio Regolamento adottato ai sensi dell’art. 238, comma 7, del Codice dei Contratti.

1.3. Il presente Regolamento e i relativi allegati rappresentano la documentazione che regola l’inserimento degli operatori nel Sistema.

Art. 2 – Vigenza ed operatività del Sistema

2.1. Il presente Sistema ha validità triennale con decorrenza dall’01/11/2012.

Alla scadenza del triennio, l’elenco degli operatori qualificati si intenderà decaduto, salvo che la Società non proceda al suo rinnovo, mediante pubblicazione del relativo avviso almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del presente Sistema.

2.2. Nel caso di rinnovo del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento.

2.3. Il Sistema è caratterizzato da una dinamicità gestionale in quanto, in ogni momento della sua vigenza, gli operatori economici interessati possono richiedere la qualificazione e la iscrizione negli elenchi, presentando la documentazione a corredo occorrente.

L’iscrizione al Sistema, quindi, è di natura aperta e permanente.

2.4. In ogni caso, sono fatte salve eventuali specifiche necessità inerenti particolari affidamenti, valutati di volta in volta dalla Società, a mezzo del Presidente, del RUP o del Consiglio di Amministrazione. In tali casi, è facoltà della Società medesima il ricorso a procedure di selezione del contraente anche al di fuori e/o in aggiunta degli elenchi di operatori qualificati, specificando ogni requisito economico e tecnico ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali di cui al comma 2.6. seguente.

2.5. Nei casi di cui al punto precedente, la Società potrà avviare una specifica procedura di qualificazione a mezzo indagine di mercato.

2.6. I principi generali di cui al presente titolo assicureranno, in ogni caso, il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazione della concorrenza.

TITOLO II

Soggetti e domanda di qualificazione

Art. 3 - Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione

3.1. Il Sistema è destinato ai soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d).

3.2. La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, del Codice dei Contratti.

3.3. E' consentito chiedere la qualificazione sia al soggetto riunito sia alle imprese che lo costituiscono, anche per le medesime tipologie di lavori e relative classi di importo, e di servizi e /o forniture.

3.4. Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa pro tempore vigente in materia.

Art. 4 – Domanda di qualificazione

4.1. All'iscrizione al Sistema possono accedere i soggetti che espletano le attività inerenti lavori, servizi e forniture di cui al "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria" vigente.

4.2. I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Società ed allegato al presente Regolamento, a seconda se la domanda riguarda il settore dei lavori (**Allegati 1, 1 bis, 2 e 2 bis**) ovvero quello dei servizi e delle forniture (**Allegati 3 e 3 bis**).

4.3. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura), deve essere redatta in lingua italiana e corredata dalla documentazione richiesta.

L'istanza diretta a Salerno Energia Distribuzione S.p.A - Ufficio Acquisti, Appalti e Contratti, potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante consegna a mano o a mezzo posta all'Ufficio Protocollo sito in via Stefano Passaro n. 1 – 84134 Salerno;
- b) via fax al n. 089.727540 o a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: segreteriaecnica@sed-spa.it.

4.4. I moduli per la iscrizione sono disponibili presso l'Ufficio Acquisti, Appalti e Contratti e sono scaricabili dalla sezione Bandi e Concorsi del sito aziendale raggiungibile all'indirizzo www.salernoenergiadistribuzione.it. La pubblicazione sul profilo del Committente del presente Regolamento e dei modelli di istanza costituiscono informativa circa l'esistenza di un sistema interno di qualificazione.

4.5. I soggetti iscritti all'Elenco degli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione, come anche la perdita dei requisiti dichiarati.

4.6. Le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete saranno oggetto di richiesta di integrazione, da evadere da parte del candidato entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni. Il mancato adempimento è motivo di non iscrizione e comporta la decadenza dell'istanza.

4.7. Ai sensi dell'art. 228, comma 1, del Codice dei Contratti, qualora decorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di qualificazione al candidato non sia trasmesso diverso avviso, l'iscrizione nell'elenco degli operatori qualificati sarà da ritenersi favorevolmente accolto. In caso contrario, il candidato verrà informato della esclusione e delle relative motivazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data della decisione.

TITOLO III

Lavori

Art. 5 – Tipologie di lavori e classi di importo

5.1. Le tipologie dei lavori ordinariamente realizzati dalla SED spa nell'ambito della propria attività caratteristica di distribuzione del gas a mezzo rete cittadina, svolta nei comuni in concessione situati nei territori delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Potenza, sono esemplificativamente le seguenti:

- lavorazioni direttamente connesse alla realizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale, prevalentemente interrate, e di tutte le opere edili e stradali accessorie. Le attività specialistiche di posa in opera delle condotte saranno, di norma, eseguite dalla Committente, nel qual caso l'affidamento riguarderà solamente le opere edili e stradali accessorie;
- opere edili generali relative alla manutenzione e ristrutturazione di edifici industriali e commerciali.

5.2. Sulla base di quanto indicato al primo comma, pertanto, la richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti categorie di opere, individuabili nel dettaglio in base alle vigenti declaratorie SOA:

- a) OG1 - Edifici Civili e Industriali
- b) OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.
- c) OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc.

5.3. Ciascun soggetto esecutore di opere rientranti nelle summenzionate categorie e in possesso dei requisiti richiesti nei successivi artt. 6 e 7, potrà richiedere l'iscrizione nella specifica sezione dell'albo e all'interno di una "classe di importo".

5.4. Le classi di importo sono così definite:

classe 0	fino a € 150.000,00
classe I:	fino a € 258.000,00
classe II:	fino a € 516.000,00
classe III:	fino a € 1.033.000,00
classe III bis:	fino a € 1.500.000,00
classe IV:	fino a € 2.582.000,00

classe IV bis:	fino a € 3.500.000,00
classe V:	fino a € 5.165.000,00
classe VI:	fino a € 10.329.000,00
classe VII:	fino a € 15.494.000,00
classe VIII:	oltre a € 15.494.000,00

Art. 6 – Lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000 – Qualificazione

6.1. Ai fini della qualificazione per l'esecuzione di lavori di cui al presente articolo, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;
- b) importo dei lavori analoghi a quelli per i quali si richiede la qualificazione ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di qualificazione;
- c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di qualificazione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b);
- d) adeguata attrezzatura tecnica (attinente all'attività svolta e per la quale si chiede la qualificazione);
- e) essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- f) iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto di qualificazione;

6.2. Il candidato che aspiri ad essere iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati, deve presentare apposita istanza secondo i modelli di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1 bis (quest'ultimo ove ricorra il caso).

6.3. I requisiti di cui sopra sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente articolo e dichiarati in sede di istanza di qualificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La loro sussistenza può essere accertata dalla Società secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 – Lavori di importo superiore ad € 150.000,00 – Qualificazione

7.1. Ai fini della qualificazione per l'esecuzione di lavori di cui al presente articolo, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;
- b) possesso di attestazione SOA (categoria e classifica) di cui all'art. 40 del Codice dei Contratti (attinente all'attività svolta e per la quale si chiede qualificazione). La classificazione in una categoria abilita il candidato ad essere qualificato per la partecipazione a gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, secondo i limiti di importo di cui al comma 5.4;
- c) essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d) certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti in materia, adeguato alla tipologia di lavori oggetto della qualificazione richiesta;
- e) iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto di qualificazione;

7.2. Il candidato, che aspiri ad essere iscritto nell'elenco degli operatori qualificati, deve presentare apposita istanza secondo i modelli di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 2 bis (quest'ultimo ove ricorra il caso).

7.3. La qualificazione di cui al presente articolo assume validità anche per gli affidamenti di cui all'art. 6 precedente.

7.4. I requisiti di cui sopra sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente articolo e dichiarati in sede di istanza di qualificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La loro sussistenza può essere accertata dalla Società secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV

Servizi e forniture

Art. 8 – Tipologie di servizi e forniture

8.1. La richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti tipologie di forniture e servizi:

A) Forniture:

- a) di tubi, raccorderia, valvolame e relativi ricambi e materiale tecnico;
- b) di attrezzature, apparecchiature specialistiche, strumenti di misura e relativi ricambi e materiale tecnico;
- c) di contatori ed accessori, gruppi di riduzione e relativi ricambi e materiale tecnico;
- d) di combustibili, carburanti, lubrificanti, odorizzante gas e altri materiali di consumo;
- e) di abiti, divise, dotazioni da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- f) di programmi software tecnici e relativi aggiornamenti ed implementazioni.

B) Servizi:

- a) di ispezione reti;
- b) di misura protezione catodica/servizi di gestione protezione catodica;
- c) di misura odorizzante;
- d) di lettura dei contatori d'utenza;
- e) di pronto intervento;
- f) di taratura/manutenzione straordinaria strumenti di misura;
- g) di manutenzione attrezzature e apparecchiature;
- h) di verifica dei contatori;
- i) di manutenzione e sviluppo software;
- j) di prove di laboratorio.

9. Qualificazione

9.1. Ai fini della qualificazione per l'esecuzione di servizi e forniture di cui al precedente articolo, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;
- b) importo dei servizi/forniture analoghi a quelli per i quali si richiede la qualificazione e resi direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di qualificazione;
- c) adeguata attrezzatura tecnica (nei casi pertinenti) attinente all'attività svolta e per la quale si chiede qualificazione;
- d) organico adeguato per il servizio/la fornitura per la quale si richiede la qualificazione;
- e) essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- f) nel caso di forniture, la disponibilità a produrre, dietro richiesta della Società, campioni, descrizioni o fotografie dei beni trattati o la produzione di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
- g) iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto di qualificazione;

9.2. Il candidato che aspiri ad essere iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati deve presentare apposita istanza secondo i modelli di cui all'Allegato 3 ed 3 bis (quest'ultimo ove ricorra il caso).

9.3. I requisiti di cui sopra sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente articolo e dichiarati in sede di istanza di qualificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La loro sussistenza può essere accertata dalla Società secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO V

Soggetti riuniti

Art. 10 – Requisiti di qualificazione

10.1. I requisiti di ordine morale di cui agli articoli precedenti per i lavori, i servizi e le forniture (requisiti ex art. 38 Codice dei Contratti, conformità al D. Lgs. n. 81/2008) devono essere posseduti ed attestati da tutte le imprese consorziate.

10.2. Per quanto riguarda i restanti requisiti, di ordine tecnico-organizzativo, di cui agli articoli precedenti per i lavori, i servizi e le forniture, si precisa quanto segue:

- a) nel caso di consorzi di concorrenti o GEIE:
 - il requisito relativo all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture della medesima tipologia oggetto della richiesta di qualificazione deve essere posseduto da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%. In ogni caso, la somma dei requisiti posseduti deve essere almeno pari a quanto richiesto al singolo concorrente;
 - il possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica e dell'organico, della certificazione di qualità, dell'attestazione SOA e dell'iscrizione alla CCIAA è richiesto in capo a tutte le imprese consorziate.
- b) nel caso di consorzi stabili e di società cooperative, i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, i quali possono anche essere computati cumulativamente in capo al consorzio.

TITOLO VI

Elenchi di operatori qualificati

Art. 11 – Modalità di costituzione degli elenchi

11.1. Per ciascuna categoria di lavori e per ciascuna tipologia di servizi e forniture, nonché per ogni classe di importo, sarà istituito un elenco di operatori. Ciascun elenco sarà composto dai candidati che, ad esito delle verifiche effettuate, risultino in possesso dei requisiti di iscrizione.

11.2. L'ordine di iscrizione a ciascun elenco sarà determinato in base alla data dell'ultima comunicazione del fornitore con la quale è stata perfezionata la richiesta di iscrizione.

Art. 12 – Tenuta e gestione dell'elenco

12.1. Comportano la non qualificabilità totale o la decadenza dell'iscrizione all'elenco, la sussistenza, a carico dell'operatore anche di una sola delle seguenti condizioni accertate o documentate dalla Società:

- a) grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate, anche in passato, dalla Società;
- b) mancato rispetto delle indicazioni comunque impartite dalla Società in merito all'esercizio dell'attività affidata, anche in passato, in particolare se queste possano aver comportato rischi per il buon andamento del servizio reso, per la pubblica incolumità o tutela dell'ambiente;
- c) errore grave nell'esercizio dell'attività assegnata accertato dalla Società;
- d) mancato rispetto, nell'ambito dell'attività affidata, anche in passato, degli obblighi dell'affidatario principale nei confronti dei subappaltatori, subaffidatari o semplici fornitori e di cui la Società sia venuta a conoscenza;
- e) qualora, a seguito di visite tecniche e/o verifiche ispettive emergano elementi contrastanti con quanto dichiarato in sede di istanza di qualificazione, tali da inficiare i requisiti tecnici e professionali dell'operatore;
- f) nel caso di accertata dichiarazione mendace del candidato;
- g) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti morali, professionali, tecnici o economici dichiarati in fase di istanza di qualificazione.

12.2. Durante il periodo di efficacia della qualificazione, la Società potrà cautelativamente disporre la sospensione motivata della qualificazione del candidato, a tutela della gestione di propri interessi. E' facoltà della Società valutare, in seguito ad elementi certi acquisiti o pronunciamenti di terze parti, la cancellazione motivata dall'elenco dell'operatore interessato. La sospensione è operata anche in fase di contenzioso dell'operatore con la Società fino alla sua risoluzione, senza pregiudizio per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in corso e già affidati all'operatore stesso in base al presente Sistema.

12.3. La cancellazione dall'elenco è operata, oltre che nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, anche nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore, invitato a partecipare a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per i quali è qualificato, non formuli offerta per tre volte, anche non consecutive. La presentazione di offerte contrastanti con le disposizioni della lettera invito o, comunque, della Società, costituisce mancata formulazione dell'offerta;
- b) cessazione dell'attività;
- c) omessa comunicazione inerente l'aggiornamento dei dati trasmessi in fase di istanza di qualificazione.

12.4. La cancellazione per una delle motivazioni di cui al comma precedente, lett. a) e c), non consente la reinscrizione fino alla successiva formazione di un nuovo elenco.

12.5. Gli elenchi di cui al presente Regolamento sono gestiti dall'Ufficio Acquisti, Appalti e Contratti. Gli stessi saranno aggiornati costantemente, al completamento di ogni nuova iscrizione, secondo le tempistiche e le modalità descritte agli articoli precedenti.

12.6. La Società si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del Regolamento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

12.7. Il controllo in merito all'esistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli elenchi avverrà a campione e, in ogni caso, in occasione di ogni affidamento. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per dar corso all'affidamento del contratto.

Art. 13 – Gestione degli affidamenti e delle procedure di gara

13.1. Agli affidamenti ed alle procedure di gara verranno invitate le imprese iscritte all'albo al momento della indizione. In ogni caso, la Società si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura di affidamento, il possesso di requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'affidamento.

13.2. Le modalità di interpello degli operatori qualificati e di aggiudicazione di ogni singolo affidamento saranno conformi a quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Società ai sensi dell'art. 238, comma 7, del Codice dei Contratti. I criteri di aggiudicazione, in ogni caso, saranno di volta in volta indicati nei documenti di indizione.

TITOLO VII

Prescrizioni ulteriori

Art. 14 – Responsabilità dei candidati

14.1. I candidati sono responsabili della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, sono tenuti a richiedere chiarimenti alla Società.

Art. 15 – Modifiche e revisioni

15.1. La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, anche inserendo nuove categorie di lavori o tipologie di servizi e forniture, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza.

15.2. Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità. In ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutti i candidati.

Art. 16 – Trattamento dei dati

16.1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), si precisa che il titolare del trattamento dei dati è Salerno Energia Distribuzione S.p.A., che utilizza i dati personali, anche giudiziari, con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi. In occasione della presentazione della richiesta di iscrizione verranno comunicati i nominativi degli ulteriori eventuali titolari e del responsabile o dei responsabili del trattamento.

16.2. Si informa che il trattamento dei dati raccolti dalla Società è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di qualificazione cui si riferisce la presente normativa, nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti, quali: tenuta degli elenchi, espletamento delle gare o confronti concorrenziali e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese, stipulazione ed esecuzione dei contratti, esecuzione obblighi di legge, esecuzione modalità di pagamento convenute, controllo sui pagamenti ed azioni conseguenti, esigenze operative, gestionali e statistiche.

16.3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per l'iscrizione al presente Sistema; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

16.4. Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

16.5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari anche i collaboratori ovvero gli operatori della Società designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero incaricati del trattamento.

16.7. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti, previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione, da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Società o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte e meglio dettagliate nelle procedure di gara;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Società in sede giudiziaria.

16.8. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettifica. Ha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.

La relativa richiesta va rivolta alla Società.

Art. 17 – Adempimenti D. Lgs. n. 231/2001

17.1. La Società è in via di adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Nel caso in cui il fornitore, durante la vigenza del contratto di fornitura sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, la Società si riserva la facoltà di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente Sistema.

Art. 18 – Foro competente

18.1. Per ogni controversia relativa agli affidamenti sulla base del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.